

*PREMESSA INTRODUTTIVA*

Nel nostro sistema economico una delle principali minacce alla stabilità dei mercati deriva dall'emissione di assegni in assenza di autorizzazione (fattispecie sanzionata dall'art. 1 L. 386/90) oppure sprovvisti dell'idonea provvista (art. 2 L. 386/90).

Al fine di trovare un deterrente a tali vicende che, comprensibilmente, possono arrecare un danno di notevole entità per gli altri soggetti che operano nel mercato e che sono destinatari di questi titoli di credito non idonei, il legislatore sin dal 1990<sup>1</sup> ha istituito la c.d. Centrale d'allarme Interbancaria (c.d. "CAI") presso la Banca d'Italia.

Scopo di questa centrale è quello di fungere da archivio delle diverse (e purtroppo numerose) segnalazioni da parte degli istituti di credito autorizzati nei confronti dei cattivi pagatori.

Si precisa che se il titolare dei dati è la Banca d'Italia, in realtà quest'ultima si avvale di un ente esterno per il mantenimento dei dati ora indicati<sup>2</sup>.

I dati contenuti presso questo archivio non riguardano solamente gli assegni impagati ma, altresì, ogni tipo di eventuale debito maturato che viene segnalato in diversi "segmenti" a seconda della tipologia di violazione contestata<sup>3</sup>.

Si segnalano altresì le persone oggetto di sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura in tali materie<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La data del 1990 indica solo l'anno della legge che ha previsto la nascita dell'istituto, cioè l'art. 10 bis della L. 386/90; in pratica l'istituto ha preso vita concretamente solo a seguito del DM. 7.11.2001 e successivo regolamento della Banca d'Italia del 29.01.2002. Per un'analisi storica molto accurata sulla nascita della CAI vedersi Giuseppe Santoni, "La centrale d'allarme interbancaria a un decennio dalla sua introduzione", in "Banca Borsa titoli di credito", Vol. LXIV, settembre - ottobre 2011, pagg. 553 - 571.

<sup>2</sup> Cioè la "SIA" (Società interbancaria per l'automazione), che gestisce le segnalazioni sin dal 2002.

<sup>3</sup> Es. CAPRI per i soggetti segnalati ai sensi dell'art. e 2 L. 386/90, PASS per i dati degli assegni smarriti o revocati, CARTER per le carte revocate.

<sup>4</sup> ASA (assegni sanzioni amministrative), ASP (assegni sanzioni penali)

**STUDIO LEGALE POLATO**

30174 Venezia - Mestre, Via C. Battisti n. 7

Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53

31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int. 2

Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98

studiolegalepolato@tiscali.it

www.banca-borsa.it

La segnalazione avviene nelle seguenti modalità:

1. la banca trattaria segnala il nominativo alla CAI;
2. la SIA verifica la correttezza formale dei dati;
3. vi è l'iscrizione effettiva alla CAI<sup>5</sup>.

Questo sistema, come si comprende, si presta facilmente ad errori che difficilmente possono essere corretti con tempestività.

Fatte queste premesse, osserviamo le conseguenze della segnalazione nell'eventualità di errore od abuso di tale possibilità.

Appare palese che una segnalazione presso la CAI comporti un gravissimo danno, determinato dall'illegittima iscrizione di costui presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso gli altri analoghi archivi informatici.

E', ormai, consolidata nella giurisprudenza di merito l'opinione che la banca sia responsabile per segnalazione indebita alla Centrale Allarme Interbancaria e a tutti gli altri archivi informatici correlati o connessi (CRIF ecc.) ogniqualvolta abbia omesso di informare adeguatamente il cliente dello sconfinamento o del mancato pagamento a scadenza di una rata di mutuo e/o di finanziamento erogato, in modo da consentirgli di appianare il debito e regolarizzare la posizione con il creditore.

Si ricorda, in tale materia, che la giurisprudenza ha pronunciato alcune statuizioni ritenute aderenti alla fattispecie *de qua*: Trib. Milano 18.08.2005 la quale afferma *“È illegittimo il comportamento dell'istituto di credito il quale abbia segnalato ad una centrale rischi privata la non affidabilità al credito del proprio cliente nonostante la incolpevolezza del ritardo di*

---

<sup>5</sup> Giuseppe Santoni, *op. cit.* pag. 554 - 557

*quest'ultimo nella restituzione della somma finanziata, dipeso dalla trasmissione ad un indirizzo erroneo dei relativi bollettini di pagamento.” ed, oltre a ciò, T. Bari, 24-01-2008 “Posto che non sussiste alcun automatismo fra l'inadempimento del correntista e la segnalazione alla centrale dei rischi presso la banca d'Italia, l'istituto bancario interessato è tenuto, prima di far corso alla segnalazione stessa, ad accertarsi che il correntista sia stato preventivamente informato del recesso dal contratto e della revoca del fido eventualmente già concesso, nonché, e soprattutto, del fatto che gli sia stato inviato un atto di costituzione in mora, tale da mettere il cliente in condizione di ripianare l'esposizione debitoria ed evitare la suddetta segnalazione”.*

Acclarato questo chiaro e conforme orientamento giurisprudenziale che fa discendere una forma di responsabilità in capo all'eventuale istituto di credito (o finanziaria ecc. ) che abbia segnalato un soggetto alla CAI senza che sussistano effettivamente i requisiti, esaminiamo ora in dettaglio le conseguenze, patrimoniali e non, derivanti secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, dall'errata/illegittima segnalazione del cliente alla Centrale Rischi.

Prima di addentrarci su queste specifiche tematiche occorre fare un passo preliminare chiedendosi se la responsabilità, da cui si vuol far discendere l'eventuale richiesta di risarcimento in capo all'istituto segnalante, sia di natura contrattuale o, piuttosto, extracontrattuale.

La domanda potrebbe apparire, *prima facie*, di facile soluzione.

La giurisprudenza, infatti, nell'analizzare la fattispecie di danno maturata a seguito della segnalazione in CAI, la inquadra necessariamente nell'ambito della responsabilità contrattuale *ex artt. 1218 e 1223 c.c.* e non extracontrattuale, come invece si dovrebbe ipotizzare nel caso in

cui un privato volesse richiedere la tutela del proprio buon nome basandosi, in quest'ultimo caso, più sulla tutela fornita dal dettato dell'art. 2043 c.c. rispetto a quello dell'art. 1218 c.c.

Ciò appare logico ed ovvio: ogni segnalazione deriva necessariamente da un rapporto contrattuale sorto "a monte" fra istituto – cliente segnalato (es. si ipotizzi ad un contratto di mutuo) e tale risulta violato.

Occorre precisare però, sulla scorta di quanto appena esposto, che di principio non si possa comunque escludere in ogni caso la sussistenza di una possibile responsabilità extracontrattuale nell'eventualità in cui l'istituto di credito abbia segnalato un soggetto estraneo al rapporto, come nel caso dell'errore di persona.<sup>6</sup>

#### ***CONSEGUENZE PATRIMONIALI: LIMITAZIONE ALL'ACCESSO AL CREDITO***

La conseguenza che appare subito evidente dall'erronea / illegittima segnalazione incide direttamente sulla sfera patrimoniale del soggetto che è vulnerato nel suo diritto di accesso al credito.

Occorre osservare come, di principio, sia assolutamente ininfluente l'eventualità che il segnalato eserciti o meno attività imprenditoriale: la segnalazione, infatti, risulta una "macchia" sul

---

<sup>6</sup> Si legga in tal senso un articolo del prof. Fernando Greco, "Illegittima segnalazione alle Centrale dei rischi e responsabilità dell'intermediario", in *Magistra, Banca e Finanza* - [www.magistra.it](http://www.magistra.it) – articolo edito il 03.02.2010, il quale, nell'analizzare una sentenza emessa dal Tribunale di Lecce nel caso di un soggetto segnalato per un errore di persona, ha riconosciuto una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2059 c.c. derivando la responsabilità anche sulla base della violazione della normativa in tema di c.d. "privacy" ex art. 15 d.lgs 196/03 e successive modifiche

proprio stato e quindi ne discende un *vulnus* a prescindere che, nel concreto, il soggetto necessiti di finanziamenti ed aperture di credito per svolgere la propria attività lavorativa.

Il danno, quindi, è identificabile *in re ipsa*.

La *ratio* di tale scelta appare ovvia: una segnalazione “attiva” un’allerta dell’intero mercato in capo al nominativo del soggetto oggetto della stessa che viene considerato inaffidabile o, comunque, da controllare.

In un sistema informativo globale e generalizzato, teso a consentire a tutti gli aderenti del circuito bancario la possibilità di valutare i rischi dell’affidamento richiesto, l’eventuale segnalazione di una posizione a rischio, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta un effetto a catena di mancati affidamenti o, ancor peggio, di revoca di quelli già concessi.

Un’illegittima paralisi della ordinaria situazione generale di credito del cliente, l’improvvisa sua preclusione nell’ottenere, da un giorno all’altro, finanziamenti, rinnovi, sconti e quanto di più indispensabile vi sia per il mantenimento dell’ordinaria gestione dell’azienda, ne implica l’effettivo e scontato “collasso”, con irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa.

Da ciò sorge altresì il rischio di addivenire a posteriori, senza colpa alcuna del privato e per obiettiva responsabilità della Banca, in quella situazione di insolvibilità da cui potrebbe discendere, inevitabilmente, il fallimento dall’azienda.

È evidente che la banca che accede alla lettura della Centrale dei Rischi non ha la materiale possibilità di sapere che la consorella segnalante sia in causa con l’utente: il dato formale diffuso agli intermediari dalla Centrale Rischi prevale sul dato sostanziale.

La responsabilità degli istituti di credito per informazioni inesatte che abbiano portato a un'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi è facilmente desumibile anche dal Foglio Informativo della Centrale dei Rischi medesima, laddove al paragrafo 5.4 stabilisce che *“i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dall'elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa l'esattezza delle stesse”*.

Non solo.

Banca d'Italia, nel delineare la propria posizione in merito alla condotta che gli istituti di credito devono assumere con i clienti ritenuti “da segnalare”, appare cristallina: *“L'iscrizione a sofferenza da parte della banca implica una valutazione della complessiva posizione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo del cliente nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione in una posizione di sofferenza. Gli intermediari dovranno informare per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza e provvedere, nei termini e con le modalità indicate, a rettificare le posizioni di rischio”*<sup>7</sup>.

Il pregiudizio derivante da informazioni inesatte non si manifesta soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito (danno patrimoniale) ma anche nella lesione della reputazione personale e commerciale (danno non patrimoniale), di cui si farà cenno nell'apposito paragrafo sottostante.

***CONSEGUENZE NON PATRIMONIALI: VIOLAZIONE AL DIRITTO DEL C.D. “BUON NOME” E DANNO DI IMMAGINE***

---

<sup>7</sup> Circolare Banca d'Italia n. 139 del 18.03.2010

L'eventuale ingiustificata decisione di un soggetto autorizzato a segnalare alla CAI un altro soggetto in qualità di cattivo pagatore, oltre che scorretta, è assolutamente lesiva del diritto di quest'ultimo a veder tutelato il proprio buon nome e la propria immagine.

Comprensibilmente, un soggetto (e non solo necessariamente inteso come persona fisica, come si vedrà meglio *infra*) gode del diritto al c.d. "buon nome" ed a godere del rispetto sociale che risulta palesemente vulnerato dalla semplice segnalazione.

La giurisprudenza, nuovamente, si è espressa in questa tematica appoggiando la tesi della responsabilità dell'istituto con conseguente diritto alla risarcibilità del danno emergente.

Di recente, in tal senso, si è espresso Trib. Brindisi 02.03.2011: *"L'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la banca d'Italia è idonea a provocare un danno sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, e ciò indipendentemente dall'eventuale svolgimento di un'attività commerciale; la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall'onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo deve considerarsi in re ipsa"* ed, altresì, si rammenti anche T. Bologna, 21-09-2006 *"La illegittima ed erronea segnalazione alla Crif di Bologna, ed alla centrale dei rischi della banca d'Italia, conferendo pubblicità alla notizia di una pretesa posizione di insolvenza del debitore, è fonte di discredito per colui che la subisce, per cui appare fondata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione della sua immagine e reputazione"*.

Sulla stessa linea, si è schierato il Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, che con sentenza del 3 marzo 2006 n. 30 che così ha precisato *"La Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia integra in ogni caso la rappresentazione da parte della banca di un'anomalia a carico del cliente nella gestione del rapporto negoziale, anomalia che, seppur non possa essere*

**STUDIO LEGALE POLATO**

30174 Venezia – Mestre, Via C. Battisti n. 7  
Tel. 041 98 53 77 Fax 041 95 20 53  
31100 Treviso, Strada comunale Corti n. 56 int.. 2  
Tel. 0422 42 33 50 Fax 0422 31 60 98  
studiolegalepolato@tiscali.it  
www.banca-borsa.it

*automaticamente equiparata ad un'indicazione d'insolvenza o decozione del segnalato, comporta, in ambito creditizio, una palese rappresentazione sintomatica di una situazione di difficoltà economica, circostanza che - ove esportata con forme di pubblicità generalizzate e qualora basata su una falsa ed illegittima rappresentazione della realtà - produce sicuramente ed in via automatica un danno all'immagine ed alla reputazione del singolo, a prescindere da ulteriori conseguenze relative all'attività commerciale ove concretamente svolta".*

In questo caso, quindi, seguendo l'iter logico già proposto in tema di danno patrimoniale, si determina nuovamente un danno, questa volta però in ambito non patrimoniale, che si ritiene sorgere *in re ipsa* e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza dello stesso, sulla scorta della tematica della responsabilità contrattuale nelle forme e nei limiti sopra meglio analizzati (*ex multis* si rammenti le sentenze della Suprema Corte quali Cass. civ., Sez. III, 19.01.2001 n. 4881; Cass. civ. 05.11.1998 n. 1103)<sup>8</sup>.

A questo punto, sorge altresì l'ulteriore dubbio, peraltro facilmente risolvibile, se la disciplina appena enunciata in tema di danno di immagine e in tema del c.d. "buon nome" possa estendersi può anche ad una persona giuridica.

---

<sup>8</sup> Tale orientamento è stato seguito dal Tribunale di Milano: "*L'accertamento di una lesione dell'onorabilità della persona determina in re ipsa anche l'accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso*" (Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2001).

Venendo a tempi più recenti, la Suprema Corte ha ribadito che "*Il discredito che deriva da una illegittima segnalazione alla centrale dei rischi è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e conseguentemente del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato.*" (Cass. civ., sez. I, 24.05.2010, n. 12626)



Anche in questo caso la giurisprudenza appare abbastanza netta nel ritenere possibile tale possibilità.

La giurisprudenza di merito estende la tutela riconosciuta dall'ordinamento anche alle persone giuridiche come, *ex multis*, C. Stato, sez. V, 12.02.2008, n. 491, secondo cui il diritto all'immagine, trae origine nella considerazione che un soggetto ha di per sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica e va anzi riconosciuto anche alle persone giuridiche.

Quest'ultime, infatti, godono comunque del diritto alla tutela del nome sociale ed operano nel mercato facendolo valere.

Ulteriore problema sorge dall'esatta quantificazione del danno che deriverebbe dall'illegittima segnalazione.

La questione non appare facile soprattutto nel momento in cui occorre inquadrare con assoluta sicurezza un *quantum* specifico.

La scelta, ove non sia possibile giungere ad una chiara risposta in sede di fase istruttoria magari tramite la produzione di bilanci e/o perdite di eventuali occasioni di natura patrimoniale e non, appare quasi obbligata ed, anzi, spesso consigliata: la richiesta di quantificazione in via equitativa.

Pur essendo una strada che sicuramente potrebbe portare ad alcuni pericoli, quali soprattutto la sottovalutazione del Giudicante dell'eventuale danno subito dal soggetto agente a cagione dell'illegittima segnalazione (con il rischio di insindacabilità della decisione in sede di eventuale gravame se logicamente motivata e coerente), spesso appare l'unica percorribile per non

incorrere nella possibile eccezione avversaria di genericità ed indeterminazione del *petitum* richiesta dall'attore.

Di recente, in tal senso si è espresso il Tribunale di Nola (sent. 30.12.2011) il quale ha ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., qualora l'attività istruttoria svolta non permetta di dare certezza alla misura del danno stesso<sup>9</sup>.

Anche la giurisprudenza di merito ancora più recente<sup>10</sup> ha recepito gli orientamenti dominanti della Suprema Corte appena sopra ricordati, stabilendo che il risarcimento del danno possa anche determinarsi in via equitativa qualora sia difficile determinarne l'esatto ammontare.

#### ***ASPETTI PROCESSUALISTICI***

Fatte alcune premesse sotto un profilo strettamente sostanziale, ci si sofferma ora sull'aspetto più prettamente processuale, chiedendosi quale forma processual - civilistica garantisca la miglior tutela nell'eventualità un soggetto incorra nell'erronea segnalazione presso l'archivio CAI.

Si rammenti che la segnalazione, soprattutto nel caso di soggetto che operi in un ambito commerciale, e quindi con necessità di poter gestire le proprie operazioni in maniera rapida e sicura ottenendo aperture di credito e finanziamenti, deve essere rettificata celermente.

La scelta che appare più convincente al fine di unire sia la necessità di celerità che dell'ottenimento di un risultato effettivo ed immediato, appare il ricorso d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.

---

<sup>9</sup> Commento in tal senso di Alfredo Alfieri, "Protesto illegittimo: illegittima segnalazione alla CAI e danno non patrimoniale", reperibile in [www.iussit.eu](http://www.iussit.eu), articolo del 24.04.2012.

<sup>10</sup> Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, con ordinanza del 19.05.2011, e la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 17.05.2011

Questa tipologia di ricorso mira ad ottenere l'instaurazione di una fase cautelare "pre" processuale con una statuizione del Giudicante provvisoria ma immediatamente applicabile.

Come comprensibile, per ottenere un provvedimento favorevole e poter affrontare una fase di merito successiva a quella cautelare avendo già ottenuto un risultato positivo, occorre dimostrare il c.d. "*fumus bonis iuris*" ed il c.d. "*periculum in mora*".

Nel primo caso occorrerà analizzare il merito e verificare l'effettiva ingiustizia della segnalazione sulla base delle concrete risultanze fattuali da valutare singolarmente caso per caso.

In merito al secondo requisito, occorrerà dimostrare il grave ed imminente nocumento derivante dalla segnalazione, con le nefaste conseguenze ad essa collegate.

Ciò sarà possibile inquadrandolo come un pericolo di danno cagionato al soggetto segnalato e mirando a sventare il pericolo che quest'ultimo non riesca più ad attingere al finanziamento e, anzi, col protrarsi della situazione, sorgano nuove situazioni debitorie, determinate dal recesso degli altri rapporti economici in corso.

Ultima precisazione, a corollario di quest'analisi sulla tutela processuale.

La legittimazione passiva per l'ottenimento della cancellazione non può esser fatto valere in capo alla Banca d'Italia, quale mera tenutaria dell'elenco delle segnalazioni, quanto, piuttosto, occorre agire nei confronti dell'istituto che ha provveduto a segnalare la notizia al fine di ottenere una rettifica.<sup>11</sup>

(a cura di Bruno Ravagnan)

---

<sup>11</sup> Ordinanza Trib. Mantova, 09.01.2007, ordinanza Trib. Bari 22.02.2007, ordinanza Trib. Messina 05.04.2007